



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 10.2.2012  
COM(2012) 43 final

2012/0009 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE  
in merito a una modifica dell'allegato XIII (Trasporti)**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione dell'Unione nell'accordo SEE.

### **2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) mira a modificare l'allegato XIII (Trasporti) aggiungendo l'acquis dell'Unione adottato di recente in questo settore, cioè

- (a) il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;
- (b) il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (rifusione) e
- (c) il regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006,

che devono essere integrati nell'accordo.

Ai fini dell'attuazione di questi atti, sono proposte alcune modifiche, per esempio per quanto riguarda il reciproco riconoscimento degli attestati e delle licenze, e in allegato al progetto di decisione del Comitato misto SEE si trovano modelli di formulario.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'UE. La Commissione spera di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE  
in merito a una modifica dell'allegato XIII (Trasporti)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, e l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE") contiene disposizioni e norme specifiche in materia di trasporti.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio<sup>1</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (rifusione)<sup>2</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006<sup>3</sup>.
- (5) La direttiva 96/26/CE del Consiglio<sup>4</sup>, che è integrata nell'accordo, è abrogata dal regolamento (CE) n. 1071/2009 ma deve continuare ad essere applicata fino al 4 dicembre 2011, data in cui sarà abrogata ai sensi dell'accordo ed entrerà in vigore il regolamento (CE) n. 1071/2009.
- (6) I regolamenti (CEE) n. 881/92 del Consiglio<sup>5</sup> e (CEE) n. 3118/93 del Consiglio<sup>6</sup> e la direttiva 2006/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>7</sup>, che sono integrati

---

<sup>1</sup> GU L 300, del 14.11.2009, pag. 51.

<sup>2</sup> GU L 300, del 14.11.2009, pag. 72.

<sup>3</sup> GU L 300, del 14.11.2009, pag. 88.

<sup>4</sup> GU L 124, del 23.5.1996, pag. 1.

<sup>5</sup> GU L 95, del 9.4.1992, pag. 1.

nell'accordo, sono abrogati dal regolamento (CE) n. 1072/2009 ma devono continuare ad essere applicati fino al 4 dicembre 2011, data in cui saranno abrogati ai sensi dell'accordo ed entrerà pienamente in vigore il regolamento (CE) n. 1072/2009.

- (7) I regolamenti (CEE) n. 684/92 del Consiglio<sup>8</sup> e (CE) n. 12/98 del Consiglio<sup>9</sup>, che sono integrati nell'accordo, sono abrogati dal regolamento (CE) n. 1073/2009 ma devono continuare ad essere applicati fino al 4 dicembre 2011, data in cui saranno abrogati ai sensi dell'accordo ed entrerà pienamente in vigore il regolamento (CE) n. 1073/2009.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE.
- (9) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta dell'allegato XIII dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

#### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*

---

<sup>6</sup> GU L 279, del 12.11.1993, pag. 1.

<sup>7</sup> GU L 374, del 27.12.2006, pag. 5.

<sup>8</sup> GU L 74, del 20.3.1992, pag. 1.

<sup>9</sup> GU L 4, dell'8.1.1998, pag. 10.

## **ALLEGATO**

### **Progetto di**

#### **DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.**

**del**

#### **che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (10) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. .../...del ...<sup>1</sup>.
- (11) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio<sup>2</sup>.
- (12) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (rifusione)<sup>3</sup>.
- (13) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006<sup>4</sup>.
- (14) La direttiva 96/26/CE del Consiglio<sup>5</sup>, che è integrata nell'accordo, è abrogata dal regolamento (CE) n. 1071/2009 ma deve continuare ad essere applicata fino al 4 dicembre 2011, data in cui sarà abrogata ai sensi dell'accordo ed entrerà in vigore il regolamento (CE) n. 1071/2009.
- (15) I regolamenti (CEE) n. 881/92 del Consiglio<sup>6</sup> e (CEE) n. 3118/93 del Consiglio<sup>7</sup> e la direttiva 2006/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>8</sup>, che sono integrati

---

<sup>1</sup>

...

<sup>2</sup> GU L 300, del 14.11.2009, pag. 51.

<sup>3</sup> GU L 300, del 14.11.2009, pag. 72.

<sup>4</sup> GU L 300, del 14.11.2009, pag. 88.

<sup>5</sup> GU L 124, del 23.5.1996, pag. 1.

<sup>6</sup> GU L 95, del 9.4.1992, pag. 1.

<sup>7</sup> GU L 279, del 12.11.1993, pag. 1.

<sup>8</sup> GU L 374, del 27.12.2006, pag. 5.

nell'accordo, sono abrogati dal regolamento (CE) n. 1072/2009 ma devono continuare ad essere applicati fino al 4 dicembre 2011, data in cui saranno abrogati ai sensi dell'accordo ed entrerà pienamente in vigore il regolamento (CE) n. 1072/2009.

- (16) I regolamenti (CEE) n. 684/92 del Consiglio<sup>9</sup> e (CE) n. 12/98 del Consiglio<sup>10</sup>, che sono integrati nell'accordo, sono abrogati dal regolamento (CE) n. 1073/2009 ma devono continuare ad essere applicati fino al 4 dicembre 2011, data in cui saranno abrogati ai sensi dell'accordo ed entrerà pienamente in vigore il regolamento (CE) n. 1073/2009,

DECIDE:

### *Articolo 1*

L'allegato XIII dell'accordo è così modificato:

1. dopo il punto 19 (Direttiva 96/26/CE del Consiglio) viene aggiunto il seguente punto:

“19a. **32009 R 1071**: Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- (a) all'articolo 7, paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole “nelle valute degli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell'unione economica e monetaria” sono sostituite da “nelle valute degli Stati EFTA” e le parole “pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*” sono sostituite da “pubblicati ufficialmente in ciascuno Stato EFTA”.
- (b) Gli Stati EFTA riconoscono gli attestati rilasciati dagli Stati membri dell'UE conformemente all'articolo 21 del regolamento. Ai fini di tale riconoscimento, nelle disposizioni relative agli attestati di cui all'allegato III del regolamento, ogni riferimento a “Stato/i membro/i” va interpretato come “Stato/i membro/i dell'UE, Islanda, Liechtenstein e Norvegia”.
- (c) L'Unione europea e i suoi Stati membri riconoscono gli attestati rilasciati dall'Islanda, dal Liechtenstein e dalla Norvegia conformemente al regolamento, adattato nell'appendice 7 del presente allegato.
- (d) Gli attestati rilasciati dall'Islanda, dal Liechtenstein e dalla Norvegia sono conformi al modello di cui all'appendice 7 del presente allegato.

---

<sup>9</sup> GU L 74, del 20.3.1992, pag. 1.

<sup>10</sup> GU L 4, dell'8.1.1998, pag. 10.

- (e) Nell'allegato I il riferimento alla decisione 85/368/CEE del Consiglio è sostituito da un riferimento alla raccomandazione 2008/C 111/01 del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche e dei titoli per l'apprendimento permanente.”

2. Al punto 24e (Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto quanto segue:

“, modificato da:

- **32009 R 1073**: Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Il paragrafo 6, lettera a), dell'articolo 8 si applica ai conducenti che effettuano un singolo servizio occasionale di trasporto con autobus nel territorio dell'Islanda.”

3. Dopo il punto 25 (Direttiva 2006/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene inserito il punto seguente:

“25a. **32009 R 1072**: Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (rifusione) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

Le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 5, punto 1) e la Romania (allegato VII, capitolo 6, punto 1) relative al regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio si applicano mutatis mutandis.

Con riferimento ai meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie di cui al precedente paragrafo, si applica il PROTOCOLLO 44 SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA A SEGUITO DELL'ALLARGAMENTO DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- (a) All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“Nel caso di un trasporto da una parte contraente verso un paese terzo e viceversa, il presente regolamento non si applica per il tragitto effettuato nel territorio di una parte contraente di carico o di scarico, salvo diverso accordo tra le parti contraenti.”

- (b) All'articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni di cui al paragrafo 2 relative ai trasporti da uno Stato EFTA a un paese terzo stabilite in accordi bilaterali tra uno Stato EFTA e un paese terzo, che consentono, per mezzo di autorizzazioni

bilaterali o in regime di libertà, che trasportatori stabiliti in una parte contraente effettuino operazioni di carico e scarico in un'altra parte contraente, fatto salvo il principio di non discriminazione tra trasportatori comunitari e trasportatori di uno Stato EFTA.”

- (c) I paragrafi 5 e 6 dell'articolo 1 si applicano soltanto ai trasporti per conto proprio.
- (d) Gli Stati EFTA riconoscono le licenze comunitarie e gli attestati di conducente rilasciati dagli Stati membri dell'UE conformemente al regolamento. Ai fini di tale riconoscimento, nelle disposizioni generali della licenza comunitaria che figura nell'allegato II del presente regolamento, e degli attestati di conducente che figurano nell'allegato III del presente regolamento, i riferimenti a “la Comunità” devono essere letti come riferimenti a “la Comunità, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia” ed i riferimenti agli “Stati membri” devono essere letti come “lo Stato membro o gli Stati membri dell'UE e/o l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia”.
- (e) La Comunità e gli Stati membri dell'UE riconoscono le licenze e gli attestati di conducente rilasciati da uno Stato EFTA a norma del presente regolamento, adattato nella parte b) degli allegati II e III contenuti nell'appendice 2 del presente allegato.
- (f) Le licenze e gli attestati di conducente rilasciati dagli Stati EFTA sono conformi ai modelli che figurano nell'appendice 2 del presente allegato.
- (g) All'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, le parole “ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo” e “ai sensi della direttiva 2003/109/CE” non si applicano.
- (h) Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), è sostituito da quanto segue:  
“l'imposta sul valore aggiunto (IVA) o l'imposta sul fatturato sui servizi di trasporto.”
- (i) Nelle situazioni di cui all'articolo 10:
  - per quanto riguarda gli Stati EFTA, il termine “Commissione” è sostituito da “Autorità di vigilanza EFTA” e il termine “Consiglio” è sostituito da “Comitato permanente EFTA”;
  - qualora la Commissione riceva da uno Stato membro dell'UE o l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) riceva dall'Islanda, dal Liechtenstein o dalla Norvegia una richiesta di adottare misure di salvaguardia, ne viene tempestivamente data notifica al Comitato misto SEE e gli vengono fornite tutte le informazioni pertinenti.

Su richiesta di una parte contraente, si procede a consultazioni in sede di Comitato misto SEE. Tali consultazioni possono essere richieste anche in caso di proroga delle misure di salvaguardia.

Non appena adottata una decisione, la Commissione europea o l'Autorità di vigilanza EFTA notificano immediatamente le misure prese al Comitato misto SEE.

Qualora una delle parti contraenti ritenga che le misure di salvaguardia creino uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, si applica, mutatis mutandis, l'articolo 114 dell'accordo.”

4. Dopo il punto 32 (Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio) è aggiunto il seguente punto:

“32a. **32009 R 1073**: Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- (a) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“Nel caso di un trasporto da una parte contraente verso un paese terzo e viceversa, il presente regolamento non si applica per il tragitto effettuato nel territorio di una parte contraente di carico o di scarico, salvo diverso accordo tra le parti contraenti”.

- (b) L'articolo 1, paragrafo 3, non si applica.
- (c) Gli Stati EFTA riconoscono la licenza comunitaria rilasciata dagli Stati membri dell'UE conformemente al regolamento. Ai fini di tale riconoscimento, nelle disposizioni relative alla licenza comunitaria di cui all'allegato II del regolamento, ogni riferimento a “Stato/i membro/i” va letto come “Stato/i membro/i dell'UE, Islanda, Liechtenstein e/o Norvegia”.
- (d) La Comunità e gli Stati membri dell'UE riconoscono le licenze rilasciate dall'Islanda, dal Liechtenstein e dalla Norvegia conformemente al regolamento, adattato nell'appendice 4 del presente allegato.
- (e) Le licenze rilasciate dall'Islanda, dal Liechtenstein e dalla Norvegia sono conformi al modello di cui all'appendice 4 del presente accordo.
- (f) Il testo dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera e), è sostituito dal seguente:

“l'imposta sul valore aggiunto (IVA) o l'imposta sul fatturato sui servizi di trasporto.” ”

5. Il testo dei punti 19 (Direttiva 96/26/CE del Consiglio), 25 (Direttiva 2006/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 26a (Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio), 26c (Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio), 32 (Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio) e 33b (Regolamento (CE) n. 12/98 del Consiglio) è soppresso a decorrere dal 4 dicembre 2011.

## *Articolo 2*

Le appendici 2, 4 e 7 dell'allegato XIII dell'accordo sono modificate come specificato nell'allegato alla presente decisione.

## *Articolo 3*

I testi dei regolamenti (CE) n. 1071/2009, n. 1072/2009 e n. 1073/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

## *Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il..., a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo\*.

## *Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

*I segretari  
del Comitato misto SEE*

---

\* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

## **ALLEGATO**

*della decisione del Comitato misto SEE n.*

Le appendici 2, 4 e 7 dell'allegato XIII dell'accordo sono così modificate:

1. l'appendice 2 dell'allegato XIII dell'accordo è sostituita da quanto segue:

*“APPENDICE 2*

**DOCUMENTI DI CUI ALL'ALLEGATO DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1072/2009  
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, ADATTATO AI FINI  
DELL'ACCORDO SEE**

*[cfr. adattamento (f) al punto 25 dell'allegato XIII dell'accordo]*

ALLEGATO II

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

(a)

(Carta di cellulosa di colore blu chiaro Pantone, formato DIN A4, carta di cellulosa di 100g/m2 o superiore)

(Prima pagina della licenza)

(Testo redatto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato EFTA che rilascia la licenza)

Sigla distintiva dello Stato<sup>1</sup> che  
rilascia la licenza

Denominazione dell'autorità o  
dell'organismo competente

LICENZA N. ...

(o)

COPIA CERTIFICATA CONFORME N.

per il trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi

La presente licenza autorizza<sup>2</sup> .....

.....

.....

a effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i percorsi o le parti di percorso entro il territorio della Comunità, dell'Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia<sup>3</sup> trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada, adattato ai fini dell'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE), e secondo le disposizioni generali della presente licenza.

Osservazioni particolari:.....	
.....	
La presente licenza è valida dal.....	al.....
Rilasciata a .....,	il .....
..... <sup>4</sup>	

<sup>1</sup> Le sigle distintive sono IS (Islanda), FL (Liechtenstein), N (Norvegia).

<sup>2</sup> Nome o ragione sociale e indirizzo completo del trasportatore.

<sup>3</sup> In appresso denominati "gli Stati EFTA".

<sup>4</sup> Firma e sigillo dell'autorità o dell'organismo competente che rilascia la licenza.

(b)

(Seconda pagina della licenza)

(Testo redatto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato EFTA che rilascia la licenza)

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

La presente licenza è rilasciata a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009, adattato ai fini dell'accordo SEE.

Essa permette al titolare di effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i percorsi o le parti di percorso nel territorio della Comunità e degli Stati EFTA e, se del caso, alle condizioni che essa stabilisce trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi :

- il cui punto di partenza e il cui punto di arrivo si trovano in due Stati diversi che sono Stati membri dell'UE o Stati EFTA, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri dell'UE, Stati EFTA o paesi terzi,
- in partenza da uno Stato membro dell'UE o da uno Stato EFTA e a destinazione di un paese terzo o viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri dell'UE, Stati EFTA o paesi terzi,
- tra paesi terzi con transito nel territorio di uno o più Stati membri dell'UE o Stati EFTA,

nonché gli spostamenti a vuoto in relazione a tali trasporti.

Nel caso di un trasporto in partenza da uno Stato membro dell'UE o da uno Stato EFTA e a destinazione di un paese terzo o viceversa, la presente licenza non è valida per il percorso effettuato negli Stati membri dell'UE o nello Stato EFTA di carico o scarico.

La presente licenza è personale e non è cedibile.

Le autorità competenti dello Stato EFTA che l'hanno rilasciata possono ritirarla qualora il titolare:

- abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto il suo impiego,
- abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o la proroga della licenza.

L'originale della licenza deve essere conservato dall'impresa di trasporti.

Una copia autenticata della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo<sup>1</sup>. Nel caso di un complesso di veicoli accoppiati, deve accompagnare il veicolo a motore e si riferisce al complesso di veicoli accoppiati anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa o siano immatricolati o ammessi alla circolazione in uno Stato membro dell'UE o in un altro Stato EFTA.

La licenza deve essere esibita a richiesta degli agenti preposti al controllo.

In ogni Stato membro dell'UE e in ogni Stato EFTA il titolare è tenuto a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ivi in vigore, in particolare le norme in materia di trasporto e di circolazione.

---

<sup>1</sup> Per «veicolo» s'intende un veicolo a motore immatricolato in uno Stato EFTA o un insieme di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato EFTA, adibiti esclusivamente al trasporto di merci.

ALLEGATO III

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

(a)

(Colore rosa Pantone, formato DIN A4, carta di cellulosa 100 g/m2 o più)

(Prima pagina dell'attestato)

(Testo redatto nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato EFTA che rilascia l'attestato)

Sigla distintiva dello Stato<sup>1</sup> che rilascia l'attestato

Denominazione dell'autorità o dell'organismo competente

ATTESTATO DI CONDUCENTE N. ...

per il trasporto di merci su strada per conto terzi effettuato in virtù della licenza comunitaria o di una licenza rilasciata da Islanda, Liechtenstein o Norvegia<sup>2</sup>

[Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada]

Il presente attestato certifica, sulla base della documentazione presentata da:

.....  
.....<sup>3</sup>

che il conducente:

Cognome e nome.....	
Data e luogo di nascita.....	Cittadinanza:.....
Tipo e numero del documento di identità.....	
Rilasciato il.....	Luogo di emissione.....
Numero di patente di guida.....	
Rilasciato il.....	Luogo di emissione.....
Numero di sicurezza sociale.....	

è impiegato, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se del caso, ai contratti collettivi secondo le norme applicabili nello Stato EFTA seguente, in materia di condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti applicabili in detto Stato EFTA per effettuarsi trasporti su strada:

.....<sup>4</sup>

Osservazioni particolari:.....

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Le sigle distintive sono IS (Islanda), FL (Liechtenstein), N (Norvegia).  
<sup>2</sup> In appresso denominati "gli Stati EFTA".  
<sup>3</sup> Nome o ragione sociale e indirizzo completo del trasportatore.  
<sup>4</sup> Nome dello Stato di stabilimento del trasportatore.

.....

Il presente attestato è valido dal .....	al.....
Rilasciato a .....	il .....
..... <sup>5</sup>	

---

<sup>5</sup> Firma e sigillo dell'autorità o dell'organismo competente che rilascia l'attestato.

(b)

(Seconda pagina dell'attestato)

(Testo redatto nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato EFTA che rilascia l'attestato)

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

Il presente attestato è rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009, adattato ai fini dell'accordo SEE.

Esso certifica che il conducente il cui nome figura nell'attestato è impiegato conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se del caso, ai contratti collettivi secondo le norme applicabili nello Stato EFTA che figura nell'attestato, in materia di condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti applicabili in detto Stato EFTA per effettuare trasporti su strada.

L'attestato di conducente è di proprietà del trasportatore, che lo mette a disposizione del conducente nominativamente identificato nello stesso quando questi guida un veicolo<sup>1</sup> che effettua trasporti in virtù di una licenza comunitaria o di uno Stato EFTA rilasciata al trasportatore stesso. L'attestato di conducente non è cedibile. Esso resta valido solo fintantoché sussistono le condizioni in base alle quali è stato rilasciato e deve essere immediatamente restituito dal trasportatore alle autorità di rilascio se tali condizioni vengono meno.

Le autorità competenti dello Stato EFTA che l'hanno rilasciato possono ritirarlo, in particolare, qualora il trasportatore:

- abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto il suo impiego,
- abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o la proroga dell'attestato.

Una copia certificata conforme dell'attestato deve essere conservata dall'impresa di trasporto.

L'originale dell'attestato deve trovarsi a bordo del veicolo e deve essere esibito dal conducente a richiesta degli agenti preposti al controllo.”

---

<sup>1</sup> Per «veicolo» s'intende un veicolo a motore immatricolato in uno Stato EFTA o un insieme di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato.

2. L'appendice 4 dell'allegato XIII dell'accordo è sostituita dal testo seguente:

*“APPENDICE 4*

**DOCUMENTI DI CUI ALL'ALLEGATO DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1073/2009  
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, ADATTATO AI FINI  
DELL'ACCORDO SEE**

*[cfr. adattamento (e) al punto 32 dell'allegato XIII dell'accordo]*

ALLEGATO II

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

(a)

(Carta di cellulosa di colore blu chiaro Pantone, formato DIN A4, carta di cellulosa di 100g/m2 o superiore)

(Prima pagina della licenza)

(Testo redatto nella lingua, nelle lingue o in una delle lingue ufficiali dello Stato EFTA che rilascia la licenza)

Sigla distintiva dello Stato<sup>1</sup> che  
rilascia la licenza

Denominazione dell'autorità o  
dell'organismo competente

LICENZA N. ...

(o)

COPIA CERTIFICATA CONFORME N.

per il trasporto internazionale di passeggeri su strada per conto terzi effettuato con autobus

Il titolare della licenza<sup>2</sup>.....  
.....  
.....

è autorizzato ad effettuare trasporti internazionali di passeggeri su strada per conto terzi, sul territorio della Comunità, dell'Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia<sup>3</sup> alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus, adattato ai fini dell'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE), e secondo le disposizioni generali della presente licenza.

Osservazioni particolari:.....	
.....	
La presente licenza è valida dal.....	al.....
Rilasciato a.....	il.....
..... <sup>4</sup>	

<sup>1</sup> Le sigle distintive sono IS (Islanda), FL (Liechtenstein), N (Norvegia).  
<sup>2</sup> Nome o ragione sociale e indirizzo completo del trasportatore.  
<sup>3</sup> In appresso denominati "gli Stati EFTA".  
<sup>4</sup> Firma e sigillo dell'autorità o dell'organismo competente che rilascia la licenza.

(b)

(Seconda pagina della licenza)

(Testo redatto nella lingua, nelle lingue o in una delle lingue ufficiali dello Stato EFTA che rilascia la licenza)

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

1. La presente licenza è rilasciata a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009, adattato ai fini dell'accordo SEE.
2. La presente licenza è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato EFTA di stabilimento del vettore per conto terzi che:
  - (a) è autorizzato nello Stato EFTA di stabilimento ad effettuare trasporti a mezzo autobus, in forma di servizi regolari, ivi compresi i servizi regolari specializzati, o servizi occasionali;
  - (b) soddisfa le condizioni stabilite secondo la normativa comunitaria, adattata ai fini dell'accordo SEE, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di passeggeri su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;
  - (c) soddisfa i requisiti prescritti dalle norme applicabili ai conducenti e ai veicoli.
3. La presente licenza autorizza, su tutte le relazioni di traffico, relativamente ai percorsi effettuati nel territorio della Comunità e degli Stati EFTA, ad effettuare trasporti internazionali di passeggeri su strada a mezzo autobus per conto terzi:
  - (a) il cui punto di partenza e il cui punto di arrivo si trovano in due Stati diversi che sono Stati membri dell'UE o Stati EFTA, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri dell'UE, Stati EFTA o paesi terzi,
  - (b) il cui punto di partenza e di arrivo si trovano nello stesso Stato membro dell'UE o Stato EFTA, mentre l'imbarco o lo sbarco di passeggeri ha luogo in un altro Stato membro dell'UE o Stato EFTA o in un paese terzo;
  - (c) in partenza da uno Stato membro dell'UE o da uno Stato EFTA e a destinazione di un paese terzo o viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri dell'UE, Stati EFTA o paesi terzi,
  - (d) tra paesi terzi con transito nel territorio di uno o più Stati membri dell'UE o Stati EFTA,

nonché gli spostamenti a vuoto relativi a tali trasporti, alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1073/2009, adattato ai fini dell'accordo SEE.

Nel caso di un trasporto in partenza da uno Stato membro dell'UE o da uno Stato EFTA e a destinazione di un paese terzo o viceversa, la presente licenza non si applica alla parte di percorso effettuato negli Stati membri dell'UE o nello Stato EFTA di imbarco o sbarco.
4. La presente licenza è personale e non è cedibile.
5. La presente licenza può essere ritirata dall'autorità competente dello Stato EFTA che l'ha rilasciata qualora il vettore:
  - (a) non soddisfi più le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1073/2009;
  - (b) abbia fornito informazioni inesatte in ordine ai dati necessari al fine del rilascio o del rinnovo della licenza;
  - (c) abbia commesso un'infrazione grave o infrazioni alla normativa comunitaria in materia di trasporti su strada, adattata ai fini dell'accordo SEE, in un qualsiasi Stato membro dell'UE o Stato EFTA, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, ai tempi di guida, ai periodi di riposo dei conducenti e alla fornitura senza autorizzazione di servizi paralleli o temporanei di cui all'articolo 5, paragrafo 1, quinto comma, del regolamento (CE) n. 1073/2009. Le autorità competenti dello Stato EFTA di stabilimento del vettore che ha commesso l'infrazione possono procedere in particolare al ritiro della licenza ovvero al ritiro temporaneo o permanente di alcune o di tutte le copie certificate conformi della licenza.

Tali sanzioni sono determinate in funzione della gravità dell'infrazione commessa dal titolare della licenza e del numero totale delle copie certificate conformi di cui dispone relativamente ai suoi servizi di trasporto internazionale.

6. L'originale della licenza deve essere conservato dal vettore. Una copia certificata conforme deve trovarsi a bordo del veicolo che effettua un trasporto internazionale.
7. La presente licenza deve essere esibita a richiesta degli agenti preposti al controllo.
8. Il titolare è tenuto a rispettare, sul territorio di ogni Stato membro dell'UE o Stato EFTA, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ivi in vigore, in particolare in materia di trasporto e circolazione.
9. Per «servizi regolari» si intendono i servizi che assicurano il trasporto di passeggeri con una frequenza e su un itinerario determinati, in cui l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo alle fermate preventivamente stabilite e che sono accessibili a tutti, salvo, se del caso, l'obbligo di prenotare.

La regolarità del servizio non è compromessa da un adeguamento delle condizioni di esercizio del servizio stesso.

I servizi regolari sono soggetti ad autorizzazione.

Per «servizi regolari specializzati» si intendono servizi regolari, a prescindere da chi li organizza, che assicurano il trasporto di determinate categorie di passeggeri ad esclusione di altre, con una frequenza e su un itinerario determinati e in cui l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo alle fermate preventivamente stabilite.

I servizi regolari specializzati comprendono:

- (a) il trasporto domicilio-lavoro dei lavoratori;
- (b) il trasporto domicilio-istituto scolastico degli scolari e degli studenti.

Il fatto che l'organizzazione del trasporto possa adeguarsi alle necessità variabili degli utenti non modifica il carattere regolare dei servizi specializzati.

I servizi regolari specializzati non sono soggetti ad autorizzazione purché siano contemplati da un contratto stipulato tra l'organizzatore ed il vettore.

L'organizzazione di servizi paralleli o temporanei che servono la stessa clientela dei servizi regolari esistenti è soggetta ad autorizzazione.

Per «servizi occasionali» si intendono i servizi che non rispondono né alla definizione di servizi regolari, né alla definizione di servizi regolari specializzati, e che sono principalmente caratterizzati dal fatto di trasportare gruppi costituiti su richiesta di un committente o del vettore stesso. L'organizzazione di servizi paralleli o temporanei comparabili ai servizi regolari esistenti e che servono la stessa clientela di questi ultimi è soggetta ad autorizzazione secondo la procedura stabilita al capo III del regolamento (CE) n. 1073/2009. Questi servizi non perdono la caratteristica di servizi occasionali per il mero fatto di essere effettuati con una certa frequenza.

I servizi occasionali non sono soggetti ad autorizzazione.”

3. L'appendice 7 dell'allegato XIII dell'accordo è sostituita da quanto segue:

*“APPENDICE 7*

**CERTIFICATI DI CUI ALL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N.  
1071/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, ADATTATO AI  
FINI DELL'ACCORDO SEE**

*[cfr. adattamento (d) al punto 19 dell'allegato XIII dell'accordo]*

ALLEGATO III

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

(Colore beige Pantone, — formato DIN A4 carta di cellulosa 100 g/m2 o superiore)

(Testo redatto nella lingua, nelle lingue o in una delle lingue ufficiali dello Stato EFTA che rilascia l'attestato)

Sigla distintiva dello Stato EFTA interessato<sup>1</sup>

Denominazione dell'autorità o dell'organismo autorizzato<sup>2</sup>

**ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO SU STRADA DI MERCI/PERSONE<sup>3</sup>**

N.....

Si .....

attesta che<sup>4</sup>.....

nato il ..... a.....

ha superato le prove dell'esame (anno: .....; sessione: .....)<sup>5</sup> ... organizzato per ottenere l'attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci/persone<sup>3</sup>, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada<sup>6</sup>, adattato ai fini dell'accordo SEE.

Il presente attestato costituisce la prova sufficiente dell'idoneità professionale di cui all'articolo 21, del regolamento (CE) n. 1071/2009.

Rilasciato a ..... il.....<sup>7)</sup>

<sup>1</sup> Le sigle distintive sono IS (Islanda), FL (Liechtenstein), N (Norvegia).

<sup>2</sup> Autorità o organismo preventivamente designato a tal fine, da ogni Stato EFTA, per rilasciare il presente attestato.

<sup>3</sup> Cancellare la dicitura inutile.

<sup>4</sup> Cognome e nome; luogo e data di nascita.

<sup>5</sup> Identificazione dell'esame.

<sup>6</sup> GU L 300, del 14.11.2009, pag. 51.

<sup>7</sup> Sigillo e firma dell'autorità o dell'organismo autorizzato che rilascia l'attestato.